

REGOLAMENTO (CEE) N. 519/91 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 1991

che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 3885/90 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991) (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3885/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 202/91 (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3885/90 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate negli anni 1988, 1989 e 1990; che, negli altri casi i quantitativi chiesti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3885/90 superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che, stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3885/90, la ripartizione del contingente di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo si effettua proporzionalmente alle importazioni realizzate negli anni 1988, 1989 e 1990; che è opportuno prendere le precauzioni necessarie per evitare che i quantitativi di riferimento siano computati più di una volta nel caso in cui più operatori sostengano di aver importato lo stesso quantitativo di riferimento; che a tal fine è opportuno subordinare queste importazioni alla costituzione di una cauzione a copertura del prelievo a tasso intero sull'importazione dei prodotti considerati; che occorre altresì maggiorare il prelievo di una percentuale forfettaria per adeguarlo, sulla base dell'esperienza acquisita, alle fluttuazioni dei tassi di prelievo; che è opportuno subordinare lo svincolo della cauzione al riconoscimento definitivo, da parte delle auto-

rità nazionali, della qualità di importatore all'operatore in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3885/90 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 291,104 kg per tonnellata importata negli anni 1988, 1989 e 1990 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3885/90;
- b) 14 722 kg per domanda per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3885/90.

2. Gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione a decorrere dall'11 marzo 1991.

Articolo 2

1. Nei casi in cui più importatori, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3885/90, si avvalgano di uno stesso quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, il rilascio dei titoli di importazione è subordinato alla condizione che gli importatori medesimi costituiscano una cauzione di importo pari al prelievo di base sull'importazione delle carni considerate vigente al momento del rilascio del titolo, maggiorato del 10 %.

2. La cauzione è depositata al momento del rilascio dei titoli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3885/90.

Essa viene svincolata quando l'operatore che l'ha costituita è definitivamente riconosciuto quale importatore del quantitativo di riferimento di cui trattasi.

Articolo

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 1991

(1) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 3.

(2) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 136.

(3) GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 18.